



Oggetto: Disposizione dirigenziale di chiusura del procedimento di riesame dell'approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con D. D. Rif. n. 4718/2025 del 28/07/2025 per 2 contratti di ricerca presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà - SSD GEOG-01/A e GEOG-01/B - GSD 11/GEOG-01 - Titolo del progetto: "The informal geographies of the Balkan Route" – All.2 del bando - Università di Bologna. Annullamento in autotutela del provvedimento rep. 6585 del 23/10/2025.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che in data 10/07/2025 il Consiglio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà ha deliberato la proposta di attivazione di n. 2 contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022 - SSD GEOG-01/A e GEOG-01/B - GSD 11/GEOG-01, di cui una posizione relativa allo svolgimento esclusivo di attività di ricerca, nell'ambito del progetto dal titolo "The informal geographies of the Balkan Route";
- che in data 22/07/2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha autorizzato la proposta dipartimentale;
- che con Disposizione Dirigenziale Rep. nr. 4718/2025 Prot. nr. 247103 del 28/07/2025 è stata bandita la procedura selettiva per la posizione di cui sopra;
- che con Disposizione Dirigenziale Rep. nr. 6585/2025 Prot. nr. 365209 del 23/10/2025 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto;
- che con e-mail e con PEC del 29/10/2025, un candidato ha segnalato la presenza, nel verbale dell'adunanza del 19/09/2025, di un'incongruenza che avrebbe causato una "impari competizione e una disparità di trattamento" da parte della Commissione nella valutazione preliminare delle proposte progettuali in relazione alle informazioni utili alla presentazione delle stesse contenute nel Bando: *"Dal materiale trasmesso risulta che la proposta progettuale della candidata risultata vincitrice (Dott.ssa Carlotta Mangardi) conta oltre 5.700 parole, a fronte di un limite di 1.000 parole previsto dal bando. La mia proposta, rispettosa del limite prescritto, è stata giudicata "incompleta", mentre quella della candidata vincitrice – pur eccedendo di oltre cinque volte il limite formale – risulta valutata come "completa". Tale circostanza ha determinato una impari competizione e una disparità di trattamento per violazione delle condizioni di partecipazione"*;
- che l'Amministrazione, con nota prot. 400952 del 14/11/2025 comunicava ai candidati, ai docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice ed al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'attivazione del posto l'avvio in autotutela del procedimento di riesame dell'approvazione degli atti della procedura selettiva sopra richiamata, con riferimento a quanto segnalato dal candidato;
- che con nota prot. n. 400953 del 14/11/2025 l'Amministrazione chiedeva ai docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice della procedura in parola di relazionare fornendo le proprie osservazioni in merito al rilievo sul fatto che "dai verbali della Commissione giudicatrice non emerge la verifica della conformità delle proposte progettuali dei candidati alle indicazioni presenti nel bando con riferimento alle "Informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale": "La proposta progettuale di lunghezza massima di 1000 parole dovrà evidenziare la coerenza tra l'attività di ricerca programmata dal candidato e le attività descritte dal profilo del contratto in relazione al Progetto ERC Advanced Grant 2021 "TheGAME: Counter-



mapping Informal Refugee Mobilities along the Balkan Route”. Maggiori informazioni: <https://site.unibo.it/thegame/en.>”;

- che con memoria del 26/11/2025 i docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice comunicavano all'Amministrazione che *“la Commissione giudicatrice, avendo constatato che delle 6 proposte progettuali ricevute, 5 erano superiori alle 1000 parole (inclusa quella del candidato De Blasis), ha deciso di valutarle comunque tutte, non essendo presente nel bando un motivo perentorio di esclusione per i candidati che non avessero osservato tale indicazione, ma avendola considerata di carattere indicativo. Poiché il progetto di Mingardi in particolare superava abbondantemente il limite indicativo delle 1000 parole, la Commissione ha deciso di considerarne solo una parte, in particolare le sezioni 3, 4 e 5, per un totale di circa 1400 parole, rendendo in questo modo la valutazione dei singoli progetti equiparabile ed equa. Le sezioni prese in considerazione della proposta di Mingardi rappresentano infatti il cuore del suo progetto e a parere della Commissione giudicatrice risultavano del tutto convincenti in termini di originalità, rigore, chiarezza e completezza, rendendo il progetto molto forte anche dal punto di vista della fattibilità. Nello specifico, il criterio legato alla completezza è stato quindi preso in considerazione soltanto in relazione a quelle tre parti del progetto di Mingardi (sezioni 3-4-5). Mentre la proposta di Mingardi nelle sezioni prese in considerazione (3-4-5) presentava tutti gli elementi ritenuti dalla Commissione necessari per un buon progetto di ricerca, il progetto di De Blasis risultava debole e poco convincente, sempre secondo la Commissione, rispetto ad alcune componenti fondamentali; nello specifico, venivano menzionati in modo generico i risultati attesi e non veniva discusso l'impatto della ricerca. Inoltre, la metodologia è stata valutata parzialmente incompleta e piuttosto generica, non avendo, ad esempio, De Blasis indicato i casi di studio selezionati dal progetto. Gli stessi work packages sono piuttosto generici e mancano di un dettaglio sulle azioni concrete rispetto al contesto di riferimento. Nel complesso, la Commissione giudicatrice ha valutato il progetto di De Blasis come poco originale e relativamente poco fattibile, mancando alcuni essenziali dettagli operativi e di contesto”*;
- che, nel termine previsto per la presentazione di memorie da parte dei candidati, non è pervenuta nessun'altra comunicazione;

Visto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla L. 79/2022;

Visti l'art. 21-*octies* e l'art. 21-*nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, adottato dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con Decreto Rettorale n. 493 del 29/03/2025, e in particolare il suo art. 7, comma 6;

Richiamato il bando in oggetto emanato con D.D. Rep. nr. 4718/2025 Prot. nr. 247103 del 28/07/2025;

Richiamati i verbali della procedura di valutazione comparativa di cui al punto precedente;

Considerato che dalla memoria prodotta dai docenti che hanno fatto parte della commissione, emerge la definizione di un criterio di valutazione delle proposte progettuali postumo - non riportato nel verbale della prima adunanza del 15/09/2025, con cui sono stati definiti i criteri di valutazione dei candidati ed esplicitato solo in sede di chiarimenti nel corso del riesame - con



riferimento al limite di “lunghezza massima di 1000 parole” e non rispettoso della previsione del bando in merito alle “Informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale” che prevedevano espressamente: “La proposta progettuale di lunghezza massima di 1000 parole dovrà evidenziare la coerenza tra l’attività di ricerca programmata dal candidato e le attività descritte dal profilo del contratto in relazione al Progetto ERC Advanced Grant 2021 “TheGAME: Counter-mapping Informal Refugee Mobilities along the Balkan Route”. Maggiori informazioni: <https://site.unibo.it/thegame/en>.”;

Considerato che, in particolare, alla proposta progettuale presentata dalla candidata vincitrice, dottoressa Mingardi è stato attribuito il seguente giudizio al punto a.1 “Significativa originalità e rigore metodologico, eccellente chiarezza e completezza della proposta progettuale” e al punto a.2 “chiara congruenza della proposta progettuale al progetto oggetto della selezione”, senza alcun riferimento alla modalità di valutazione descritta nella relazione presentata dalla Commissione giudicatrice in data 26/11/2025;

Considerato che l’operato della Commissione appare insanabilmente viziato poiché non si evince dai verbali dei lavori l’iter logico seguito per attribuire i punteggi e giudizi espressi alla voce a) proposta progettuale presentata dai candidati, né si evincono i criteri di valutazione previamente assunti a tal fine e l’indicazione della modalità di valutazione della proposta progettuale è stata fornita solo successivamente, nel corso del presente procedimento di riesame;

Considerato che pertanto la procedura appare viziata da violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (motivazione del provvedimento), dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla L. 79/2022 e del combinato degli artt. 4 e 7 del bando di concorso emanato con D.D. Rep. nr. 4718/2025 Prot. nr. 247103 del 28/07/2025;

DISPONE

Articolo unico

Art. 1 - È annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento Rep. nr. 6585/2025 Prot. nr. 365209 del 23/10/2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con Disposizione Dirigenziale Rep. nr. 4718/2025 Prot. nr. 247103 del 28/07/2025 per 2 contratti di ricerca presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà - SSD GEOG-01/A e GEOG-01/B - GSD 11/GEOG-01 - Titolo del progetto: “The informal geographies of the Balkan Route” – All.2 del bando.

Art. 2 - Con successivo provvedimento dell’Ateneo saranno assunte le determinazioni necessarie alla ripetizione della procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la nomina di una nuova commissione.

Il Dirigente dell’Area del Personale
Michele Menna
(firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: Michele Menna | e-mail: apos.contrattidiricerca@unibo.it

APOS – AREA DEL PERSONALE | SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI

Piazza Verdi, 3 | 40126, Bologna | Italia | tel. + 39 051 2098951 – 2099612